



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2015 - 11 Data 19-02-2015	OGGETTO: CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO TRA L'UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI ED IL COMUNE DI CARINARO.
---	--

L'anno **duemilaquindici** , il giorno **diciannove** del mese di **Febbraio** , alle ore **17:05** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **DELL'APROVITOLA MARIANNA** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.		
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X			
SARDO RAFFAELE	X			
DE CHIARA MARIA GRAZIA	X			
ZAMPELLA GIOVANNI	X			
CHIAICCHIO ROSA	X			

	PRESENTI N. 5
	ASSENTI N. 0

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **DAMIANO ANNA**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Comune di Carinaro

AREA AMMINISTRATIVA ED AFFARI GENERALI

Oggetto: Convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento tra l'Università Federico II di Napoli ed il Comune di Carinaro

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione comunale è favorevole a dare spazio ad ogni attività e scambio culturale, soprattutto se rivolta ai giovani;

Preso atto che la Segreteria Amministrativa dell'Università Federico II di Napoli ha pubblicato sul proprio sito la documentazione necessaria per la stipula di convenzioni con altri enti per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento;

Rilevato che questo Comune in passato ha già stipulato con la citata Università una convenzione per le finalità di cui sopra;

Considerato opportuno aderire alla proposta di convenzione dell'Università Federico II di Napoli per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, approvandone lo schema e dando atto che nessuna spesa è a carico del bilancio comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. 267/2000;

CON VOTAZIONE palese unanime

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare con l'Università Federico II di Napoli, per avviare tirocini formativi e di orientamento con gli studenti frequentanti tale Università;
2. di dare atto che la convenzione non prevede alcuna spesa a carico del bilancio comunale;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° co. TUEL.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

**Oggetto: Convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini
formativi e di orientamento tra l'Università
Federico II di Napoli ed il Comune di Carinaro.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:		
X		Parere favorevole
		Parere sfavorevole
Carinaro, lì 29.01.2015		
		Il Responsabile dell'Area AA.GG. e P.M. Dott.ssa Anna Damiano

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto:

Oggetto: Convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento tra l'Università Federico II di Napoli ed il Comune di Carinaro.

corredata dai pareri di cui all'articolo 49 – comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

A voti unanime espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1. Approvare** la convenzione quadro, allegata al presente atto, per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento tra l'Università Federico II ed il Comune di Carinaro.
- 2. Autorizzare** il responsabile dell'area amministrativa alla stipula della convenzione con l'Università Federico II di Napoli.
- 3. Dichiarare**, a seguito di autonoma ed unanime votazione resa per alzata di mano, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

l'università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli , al Corso Umberto I n. 38, codice fiscale n. 00876220633, d'ora in poi denominata Università, rappresentata dal Rettore protempore, Gaetano Manfredi, nato a Ottaviano il 04/01/1964

ED

il Comune di Carinaro, con sede legale in Carinaro alla piazza Municipio n. 1, CAP 81032, partita I.V.A. n. 00239180615, d'ora in poi denominato soggetto ospitante, rappresentato da Dott.ssa Marianna Dell'Aprovitola nato a Giugliano in Campania il 31.03.1970, Sindaco protempore, residente per la carica nel Comune di Carinaro, piazza Municipio 1, a ciò autorizzata in forza della carica ricoperta.

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi ed orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;

VISTO l'art. 10 del D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad

accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge

196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.

Compete al Soggetto ospitante l'attuazione delle misure per la tutela e per la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente, come specificato dal successivo art. 5;

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, sottoscritto per l'Università dal Direttore del Dipartimento, del Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studi, contenente: TP 1 PT Sede aziendale.

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

a) il nominativo del tirocinante;

b) i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;

c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;

d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 3

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture

provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.

4. L'Università provvederà, tramite il Medico Competente di Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria del tirocinante allo svolgimento delle attività formative, nel caso previsto dall'art. 5 co. 1 lett. c.

Articolo 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante e tutto quanto prescritto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore ai sensi dell'art. 5 della Convenzione in attuazione del D. Lgs n. 81/2008;
- c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
- d) compilare, nel caso di tirocinio curriculare, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dall'Università.

Articolo 5

1. Il soggetto ospitante si impegna:

- a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa

vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;

c) ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare il soggetto ospitante provvede a:

- formare ed informare il tirocinante in merito ai rischi connessi all'impresa;
- fornire i dispositivi di protezione individuali (DPI) ove previsti;
- attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista. In tal caso l'Università provvederà, tramite il medico Competente di Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria del tirocinante allo svolgimento delle attività formative;

d) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro due giorni dall'infortunio (facendo riferimento al numero di polizza

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

Pagina 3 di 3

sottoscritta dal soggetto promotore) e comunque tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente ed al soggetto promotore;

e) a rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione di avvenuto tirocinio ed in caso di tirocini curricolari, ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 6

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

Articolo 7

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti.

Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi.

2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progetti formativi di tirocinio stipulati in virtù della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs 196/2003.

Articolo 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 9

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al "soggetto ospitante" e una all'Università.

Lì _____

Firma e Timbro

per l'**Università**

Firma e Timbro

per il **Soggetto Ospitante**

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Il Sindaco
DELL'APROVITOLA MARIANNA

F.to Il Segretario Comunale
DAMIANO ANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi **00-00-0000** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **00-00-0000** ai sensi dell'art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N. _____

Carinaro, lì 00-00-0000

Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

Il Segretario Comunale, attesta:

☐ Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi

dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con decorrenza **00-00-0000** ;

☐ Che viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con nota prot. n. ____/____ del ____/____

ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

☐ Che è stata trasmessa al Prefetto della Provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con nota

prot. N. ____/____ del ____/____;

Carinaro, lì 00-00-0000

Il Segretario Comunale
DAMIANO ANNA

Il Segretario Comunale, attesta:

1. Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi

dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per quindici giorni consecutivi sino alla data del _____;

2. Che avverso la suddetta deliberazione, nel periodo di pubblicazione, non sono stati prodotti al protocollo generale dell'Ente, ricorsi od opposizioni;

3. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Lì, _____

Visto per la pubblicazione (punto 1)
Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

Visto per il protocollo (punto 2)
Il Responsabile dell'Ufficio Protocollo
MORETTI SEBASTIANO

Carinaro, _____

Il Segretario Comunale
DAMIANO ANNA